

Informativa n. 40/2017

12 ottobre 2017

DENUNCIA INFORTUNI BREVI

Dal 12 ottobre denuncia anche per 1 solo giorno

Da giovedì 12 ottobre 2017 scatta l'obbligo, per i datori di lavoro, di comunicare all'INAIL, in via telematica anche gli infortuni con prognosi fino a tre giorni fino ad oggi esclusi da qualsiasi obbligo di segnalazione all'Istituto.

Pertanto, da tale data, il datore di lavoro dovrà:

- 1) comunicare, ai fini statistici e informativi, all'INAIL in via telematica gli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento,
Si tratta di infortuni il cui indennizzo rimane interamente a carico del datore di lavoro (si risolvono nel periodo di carenza) in quanto, non superando i 3 giorni di prognosi, non fanno scattare l'intervento dell'INAIL.
- 2) inoltrare la denuncia di infortunio sul lavoro in via telematica all'INAIL per quegli eventi che comportino l'assenza dal lavoro superiore ai 3 giorni in aggiunta a quello dell'evento.

Di seguito si riepilogano gli obblighi di comunicazione e denuncia degli infortuni sul lavoro con la relativa decorrenza:

Durata prognosi infortunio	Obblighi a carico datore di lavoro in caso di infortunio sul lavoro	Decorrenza
Infortunio con prognosi da 1 a 3 giorni escluso quello dell'infortunio	Comunicazione all'INAIL, in via telematica, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico	A decorrere dagli infortuni occorsi dal 12 ottobre 2017
Superiore a 3 giorni	Denuncia all'INAIL, entro 2 giorni dalla ricezione del certificato medico in via telematica	Obbligo già in vigore

Segnaliamo la diversità di tempistica: 48 ore per la comunicazione e 2 giorni di calendario per la denuncia.

L'assolvimento all'obbligo di comunicazione da parte dei datori di lavoro consentirà all'INAIL di tenere monitorati tutti gli eventi di infortunio sul lavoro, indipendentemente dalla relativa durata, e, dunque, anche quelli che comportano un'assenza di durata inferiore a tre giorni per i quali non sussiste l'obbligo di invio della denuncia.

Ciò assume particolare rilevanza specie dopo l'abolizione dell'obbligo di tenuta del registro infortuni, con decorrenza 23 dicembre 2015, sul quale, si ricorda, andavano annotati cronologicamente tutti gli infortuni sul lavoro occorsi ai lavoratori che comportassero l'assenza di almeno un giorno.

Restiamo a Vs. completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento voleste in merito e porgiamo distinti saluti.

Informativa n. 40/2017

12 ottobre 2017

DENUNCIA INFORTUNI BREVI

Dal 12 ottobre denuncia anche per 1 solo giorno

Da giovedì 12 ottobre 2017 scatta l'obbligo, per i datori di lavoro, di comunicare all'INAIL, in via telematica anche gli infortuni con prognosi fino a tre giorni fino ad oggi esclusi da qualsiasi obbligo di segnalazione all'Istituto.

Pertanto, da tale data, il datore di lavoro dovrà:

- 1) comunicare, ai fini statistici e informativi, all'INAIL in via telematica gli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento,
Si tratta di infortuni il cui indennizzo rimane interamente a carico del datore di lavoro (si risolvono nel periodo di carenza) in quanto, non superando i 3 giorni di prognosi, non fanno scattare l'intervento dell'INAIL.
- 2) inoltrare la denuncia di infortunio sul lavoro in via telematica all'INAIL per quegli eventi che comportino l'assenza dal lavoro superiore ai 3 giorni in aggiunta a quello dell'evento.

Di seguito si riepilogano gli obblighi di comunicazione e denuncia degli infortuni sul lavoro con la relativa decorrenza:

Durata prognosi infortunio	Obblighi a carico datore di lavoro in caso di infortunio sul lavoro	Decorrenza
Infortunio con prognosi da 1 a 3 giorni escluso quello dell'infortunio	Comunicazione all'INAIL, in via telematica, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico	A decorrere dagli infortuni occorsi dal 12 ottobre 2017
Superiore a 3 giorni	Denuncia all'INAIL, entro 2 giorni dalla ricezione del certificato medico in via telematica	Obbligo già in vigore

Segnaliamo la diversità di tempistica per la comunicazione e la denuncia: 48 ore, 2 giorni.

L'assolvimento all'obbligo di comunicazione da parte dei datori di lavoro consentirà all'INAIL di tenere monitorati tutti gli eventi di infortunio sul lavoro, indipendentemente dalla relativa durata, e, dunque, anche quelli che comportano un'assenza di durata inferiore a tre giorni per i quali non sussiste l'obbligo di invio della denuncia.

Ciò assume particolare rilevanza specie dopo l'abolizione dell'obbligo di tenuta del registro infortuni, con decorrenza 23 dicembre 2015, sul quale, si ricorda, andavano annotati cronologicamente tutti gli infortuni sul lavoro occorsi ai lavoratori che comportassero l'assenza di almeno un giorno.

Restiamo a Vs. completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento voleste in merito e porgiamo distinti saluti.